

IN BREVE n. 022-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ORDINI PROFESSIONALI e CORTE DEI CONTI

Non sussistenza di giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti dell'Ordine dei dottori commercialisti

Nonostante sia un ente pubblico non economico si autofinanzia coi soli contributi degli iscritti, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, sicchè in caso di depauperamento delle risorse si traduce in un danno essenzialmente privato come private sono le entrate dell'ente.

Solo nei confronti di soggetti pubblici o privati (siano essi persone fisiche o giuridiche) che indebitamente percepiscono o utilizzano contributi da parte dello Stato o di derivazione europea, consegue la giurisdizione della Corte dei Conti.

Corte dei Conti sezione di Venezia sentenze 199 e 326/2013 e Corte di Cassazione sentenza 1774/2013

DALLA CASSAZIONE

Risarcimento in caso di mancata informazione sul rischio di un nascituro malformato

Il ginecologo paga il danno patrimoniale anche futuro ed esistenziale per la nascita del bambino malformato se non avverte la madre del rischio. Inoltre il dolo (riscontrabile nella fattispecie nella coscienza e nella volontà di determinare la nascita, essendo irrilevante la giustificazione della riserva mentale dell'obiezione di coscienza, peraltro mai rilevata prima della causa ai genitori genitori), preclude anche la possibilità di avvalersi della garanzia assicurativa.

Corte di Cassazione - sentenza numero 11364/2014

INPS - RECUPERO DELLE QUOTE DI TFR DAL FONDO TESORERIA

L'INPS, con il messaggio n. 4843 del 21 maggio 2014, fornisce le istruzioni operative per la compensazione delle quote TFR Fondo di Tesoreria anticipate dal datore di lavoro, da ritenersi **valide per il solo settore agricolo** in considerazione del peculiare regime di "tariffazione".

L'Istituto afferma che in tal caso l'eccedenza sarà evidenziata nell'estratto conto dell'azienda che potrà successivamente, previa presentazione di domanda telematica, richiedere la compensazione con i contributi dovuti sulla base delle tariffazioni di competenza successiva a

quella di liquidazione del TFR, sino a definitivo saldo. Contestualmente andrà trasmessa copia, in formato PDF, della quietanza del TFR corrisposto al lavoratore.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 4843 del 21.05.2014 (documento 097)

CORTE COSTITUZIONALE - REATO PENALE OMETTERE I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI e ASSISTENZIALI

Con la sentenza n. 139 del 19 maggio 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato legittima la norma che punisce con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032 euro il datore di lavoro che non versa le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in quanto non possono essere considerate alla stessa stregua degli omessi versamenti per ritenute fiscali.

La norma sottoposta al vaglio della Consulta è l'articolo 2, comma 1° bis, del decreto legge 12/09/1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 11/11/1983, n. 638, che prevede, per l'appunto, la sanzione penale nel caso di omesso versamento di contribuzione anche per importi irrisori, a differenza dall'omissione di versamenti per ritenute fiscali che prevedono una sanzione penale solo al superamento della soglia di 50.000 euro di ritenute non versate.

I giudici della Consulta hanno affermato che:

“La lamentata irragionevolezza non ricorre nel caso in esame, in quanto la fattispecie di reato disciplinata dall'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 non si presta a fungere da termine di riferimento per configurare la lesione del principio di uguaglianza denunciata dal rimettente.

Giova ribadire, in proposito, che la finalità della norma sospettata di illegittimità costituzionale – anche nelle formulazioni antecedenti a quella attuale, adottate nell'ambito delle misure urgenti in materia previdenziale susseguitesesi nel tempo – è quella di ovviare al fenomeno costituito dalla grave forma di evasione, quale quella contributiva, con un inasprimento delle sanzioni, prevedendo, per il datore di lavoro, sia la reclusione sia la sanzione pecuniaria nell'ipotesi di mancato versamento dei contributi trattenuti sulla retribuzione dei lavoratori. A tal fine, la disciplina in scrutinio è corredata dalla previsione dell'ulteriore obbligo del datore di lavoro, di versare una somma aggiuntiva fino a due volte l'importo, in caso di omesso o incompleto pagamento dei contributi direttamente dovuti.” Inoltre, “Anche sul piano della tipizzazione della fattispecie penale emergono sostanziali differenze tra i reati posti a confronto, atteso che, mentre la norma censurata prevede un reato a consumazione istantanea con una speciale causa di estinzione collegata al versamento tardivo delle ritenute previdenziali entro tre mesi dalla contestazione, di contro, l'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 – in ossequio alla diversa finalità dell'opzione punitiva prescelta – introduce una condizione oggettiva di punibilità, che impedisce di configurare il disvalore penale delle condotte non ritenute di rilevante offensività..

Quanto precede dimostra, ancora una volta, l'impraticabilità del raffronto posto dal rimettente a sostegno della censurata omessa previsione della soglia di non punibilità nella disciplina dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, in quanto l'acclarata eterogeneità delle norme in comparazione costituisce espressione di autonome scelte del legislatore, non irragionevoli e neppure arbitrarie in considerazione della natura e dell'intensità degli interessi protetti, ai quali corrisponde la modulazione degli interventi sanzionatori ispirati a scelte punitive differenziate.”

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 139 del 19.05.2014
(documento 098)**

BANCOMAT NEGLI STUDI PROFESSIONALI. OBBLIGATORIO (?) IL POS PER IMPORTI SOPRA I 30 EURO. STUDI MEDICI COMPRESI

Il Tar Lazio (ordinanza numero 1932/2014) ha respinto il ricorso del Consiglio nazionale degli Architetti che lamentava gli eccessivi costi a carico dei professionisti e l'eccessivo potere attribuito alle banche dal provvedimento che rende obbligatorio il Pos per il pagamento di prestazioni con importi superiori ai 30 euro.

Ricordiamo che la disposizione sarà operativa dal prossimo 30 giugno e riguarda anche i medici e gli odontoiatri.

Ma attenzione: secondo i Consulenti del Lavoro (vedi circolare 12/2014 della Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro) l'inadempienza non sarebbe sanzionabile (né la perdita del credito): il DL 179/2012c non obbligherebbe i professionisti a dotarsi dello strumento di pagamento elettronico, bensì darebbe la facoltà di poter pagare con il bancomat le fatture superiori ai 30 euro.

IN ALLEGATO A PARTE - FOND.STUDI CONSULENTI DEL LAVORO Circolare n. 12 del 29.05.2014 (documento 099)

TARI - PAGAMENTO CON AVVISO

Il cittadino per versare la tassa rifiuti deve attendere l'avviso di pagamento che il Comune ha l'obbligo di spedire, fissando il numero delle rate (almeno 2) e le scadenze (non concomitanti con Imu e Tasi).

Non possono essere sanzionati i contribuenti in caso di mancato pagamento dell'avviso bonario spedito a mezzo posta ordinaria.

La sanzione può essere applicata solo se contestata con raccomandata.

Perché non si adotta lo stesso sistema per il pagamento anche per Imu e Tasi, evitando errori nei calcoli che il povero contribuente deve fare destreggiandosi nei meandri della confusione di date e aliquote, facendolo impazzire per essere ossequioso al fisco?

Dovere del contribuente è assolvere ai pagamenti, ma è anche un suo diritto non dover impazzire ogni volta per poter pagare...

IMPIEGARE DEI SOLDI

Chiedendo consigli ad un conoscente profondo analista dei mercati e degli impieghi di capitali, così mi rispose: « onestamente non si possono dare grandi risposte...in caso contrario io sarei ricco, ricchissimo, straricco! »

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

40° anniversario della strage di Piazza della Loggia in Brescia

Data di emissione il 28 maggio 2014

Biblioteca Nazionale Braidense in Milano

Data di emissione il 31 maggio 2014

Biblioteca Oliveriana in Pesaro

Data di emissione il 31 maggio 2014

Collegio Tulliano di Arpina

Data di emissione il 31 maggio 2014

MONETE - NUOVO CONIO

Zecca Italia 2014

- 10 € Ag Proof "CONI 100 Anniversario della Fondazione" € 77,00 (IVA inclusa)

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE CONDOMINIALI e CANONE DI LOCAZIONE

Domanda

In relazione ai canoni di locazione comprensivi delle spese condominiali, ai fini Irpef cosa va denunciato?

Risponde G.Mingione

In sede di determinazione del reddito fondiario rileva il canone pattuito nel contratto di locazione (articolo 26 del Tuir). L'importo da indicare nella dichiarazione è "quello che risulta dal contratto di locazione diminuito delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se comprese nel canone" (istruzioni al modello Unico 2014). Bisognerà quindi indicare la somma al netto di queste voci, indipendentemente da chi le ha pagate.

CASSE PRIVATIZZATE - SALE IL TAGLIO DELLE SPESE DI GESTIONE

Salvo il taglio delle spese di gestione, richiesto agli enti privatizzati, dal 10 al 15% e del relativo versamento allo Stato del risparmio di spesa.

Complessivamente si tratterà di un impegno cospicuo a fondo perduto per le Casse di previdenza dei professionisti che già versano ogni 30 giugno per effetto della legge 135/2012.

Il provvedimento è passato quasi inosservato coperto dalle polemiche dall'aumento dal 20 al 26% delle rendite finanziarie anche se viene promesso (!!?) un distinguo tra rendimenti dei fondi pensionistici da quelli speculativi.

TASI SEMPRE GRANDE CAOS

Via libera con decreto 23 maggio 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze (in G.U. n. 122 del 28 maggio 2014) ai nuovi bollettini di conto corrente postale per il pagamento della Tasi (tributo sui servizi indivisibili) presso gli Uffici Postali ovvero tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A: numero di conto corrente 1017381649 intestato a "PAGAMENTO TASI", ma sempre grande caos per poter pagare. Non viene peraltro cancellata la facoltà di pagamento con F24.

L'invio dei bollettini precompilati dai Comuni con l'indicazione dell'importo da versare come "promesso" dalla legge di stabilità (vedi sotto) si è infranto per le tante difficoltà applicative. I Comuni non sanno dipanare la matassa...si arrangi il contribuente a calcolare e compilare i propri modelli di pagamento! La precompilazione da parte del Comune rimane opzionale ovvero quasi nessun Comune la farà...vedremo i virtuosi! Si ventila solo che per le prossime scadenze (non nell'attualità avvolta nel caos) il Comune sarà obbligato al precompilato per i contribuenti che ne faranno richiesta: vedremo.....

Per i Comuni che non hanno inviato entro il 23 maggio le proprie delibere al dipartimento delle Finanze scatterà una proroga.... dopo il solito balletto delle date...

Approvato il bollettino di conto corrente postale per il versamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI), da effettuare presso gli Uffici Postali ovvero tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A. Il numero di conto corrente è 1017381649 ed è obbligatoriamente intestato a "PAGAMENTO TASI" (Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 23 maggio 2014).

Vanno inoltre riportati i seguenti dati:

- gli importi distintamente per tipologia (abitazione principale e relativa detrazione, fabbricati rurali, aree fabbricabili, altri fabbricati);
- il numero degli immobili;
- l'anno di riferimento;
- se è acconto, saldo o ravvedimento.

In particolare il pagamento va effettuato distintamente per ogni comune.

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

Articolo 1

686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

688. Il versamento della TASI e della TARI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

VERSAMENTI AL COMUNE SBAGLIATO: NIENTE SANZIONI NE' INTERESSI

Il contribuente che nei termini di scadenza versa tributi a un Comune non di competenza non può essere sanzionato e neppure è tenuto a pagare gli interessi di mora (articolo 13 comma 3 del DLgs 471/1997).

Spetta al Comune che ha incassato la somma dell'errato versamento riversarla alla Amministrazione di competenza.

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 13. - Ritardati od omessi versamenti diretti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure piu' idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

PREVIDENZA INTEGRATIVA - CRISI e SFIDUCIA FRENANO LE ADESIONI

La crisi e la sfiducia frenano la pensione integrativa.

Calano gli iscritti ai fondi chiusi, salgono gli aderenti ai Pip, ma soprattutto cresce il numero di coloro che interrompono il versamento dei contributi: circa 1,4 milioni con un incremento di 140mila soggetti rispetto al 2012, in maggioranza lavoratori autonomi (36% del totale), i dipendenti sono il 18 %.

DATI ISTAT POCO CONFORTANTI

Ripresa ferma allo 0,6% (se tutto va bene), i senza lavoro sono 6,3 milioni, oltre 100mila giovani sono andati via dall'Italia in 5 anni.

DALLA STAMPA

Sul Messaggero del 29 maggio si legge un grosso titolo riferito all'Italia "Non è un Paese per i neonati"...

Aggiungerei: E' un Paese di pensionati, ma non fatto per i pensionati...anche se tante famiglie vivono sulle spalle dei pensionati...

ATTENZIONE: E' PECULATO NON VERSARE LE SOMME INCASSATE PER L'INTRAMOENIA ALLARGATA da DoctorNews del 29 maggio 2014

La Corte di Appello di Genova nel 2012 conferma la sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato dal gip del Tribunale di Sanremo nei confronti di un sanitario chiamato a rispondere del reato di peculato in quanto, nella qualità di medico del servizio sanitario nazionale, abilitato dalla Asl competente ad espletare attività professionale intramuraria in uno studio medico privato, ometteva di rilasciare regolare ricevuta a vari pazienti dai quali incassava direttamente l'onorario.

ISTAT - RINUNCIA ALLE CURE

Quadro preoccupante per il diritto alle cure: più di 11 italiani su cento (13,2% donne e 15% al Sud) hanno infatti dichiarato di aver rinunciato alle cure (accertamenti o visite specialistiche non odontoiatriche, interventi chirurgici o acquisto di farmaci) per motivi economici o per le liste di attesa.

CORTE DEI CONTI - ACQUISTO IMMOBILI A CARO PREZZO

Se un ente locale acquista un immobile a un prezzo superiore alla valutazione fatta dall'Agenzia del territorio sussiste danno erariale.

Corte dei Conti reg. Sardegna - sentenza n. 12/2014

BARI - 51° CONGRESSO FEDER.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove/i)

Tavola rotonda: STATO DELL'ARTE PREVIDENZIALE -PROPOSTE PER LA FNOMCEO

L'intervento di Marco Perelli Ercolini alla Tavola Rotonda

Una cosa è certa e chiara: la Previdenza è il bancomat dello Stato, quando c'è bisogno di soldi subito si pensa e si attuano tagli sulle pensioni, dimenticando che la vera pensione è costruita su sacrifici contributivi a valore reale e, pertanto, è una "proprietà" di chi ha tesaurizzato queste somme.

Si parla, infatti, di retribuzione differita per un dignitoso post lavorativa, dimenticando inoltre che le pensioni sono solo un debito di valuta e non di valore e che presto diventano pensioni di annata, diventano pensioni dannate, falciate nel loro potere di acquisto da cui la giusta preoccupazione di difesa della pensione perché una pensione che ora può sembrare alta presto diventa insufficiente per la svalutazione monetaria e i mancati o insufficienti aumenti perequativi e non riesce più a sopperire alle maggiori richieste per l'età e per le collegate maggiori disabilità.

Ed ecco dunque una preliminare richiesta alla FNOMCeO che rappresentando la categoria ne dovrebbe assumere anche le difese e precisamente una 1) vera e maggior difesa della previdenza dei suoi iscritti, dei medici e odontoiatri, difendendo il concetto del diritto acquisito e del rispetto delle norme di partenza per evitare le incertezze del diritto, in altre parole la necessità di riforma deve rispettare le legittime aspettative e il concetto dell'ex nunc e non ex tunc.segue.....

IN ALLEGATO A PARTE - L'intervento (documento 100)